

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
921	- 5 NOV. 2012	298	- 5 NOV. 2012
...../12/D		/12	

OGGETTO : Regularizzazione del Rapporto Locativo, ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 art. 60 - L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 comma 20 e L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art. 1. Sig.ra **MORO MARIA** – OSTUNI Codice utente: 111.12.013.0758/1.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. **Cosimo Cannalire**.

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il responsabile del procedimento
Sig. **Cosimo Cannalire**

L' anno **DUEMILADODICI**, il giorno **- 5 NOV. 2012** del mese di
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via
Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1139/11/D del 30/12/2011

Premesso che:

- La Sig.ra **MORO MARIA**, in atti generalizzata, con nota raccomandata a.r. n. 087 del 23/4/2008, acquisita all'Ente in data 28/4/2008, al n. 3851 del 28/4/2008, produceva istanza di regularizzazione del rapporto locativo per l'alloggio di ERP, sito in Ostuni in L.go Risorgimento n. 17/E/5, già Via Risorgimento n. 17/E/5, occupato dalla medesima a far data dal 15/11/1999, come si evince anche dal certificato storico di residenza.

- Lo stesso alloggio di E.R.P., precedentemente all'insediamento della Sig.ra Moro Maria, era stato al momento assegnato dal Comune di Ostuni al Sig. Anglani Marino, poi dallo stesso dichiarato decaduto "formalmente", come meglio specificato nell'ordinanza avente prot. n. 1234 del 24/3/2009, acquisita all'Ente in data 27/3/2009 al n. 3022 di prot.,.

Dopo nota Comunale di sospensione temporanea del procedimento, il Comune di Ostuni in data 28/7/2009 con Ordinanza n. 18018 di prot. dichiarava il Sig. Anglani Marino decaduto dall'alloggio di cui all'oggetto.

- Avverso la sopraindicata Ordinanza n. 18018 del 28/7/2009, il Sig. Anglani Marino produceva ricorso al TAR sez. di Lecce che, con sentenza n. 258/2011 – n. 1631/2009 R.R. -, lo respingeva; (allegata per estratto alla presente per farne parte integrante e sostanziale);

Anche avverso la sentenza n. 258/201 il Sig. Anglani Marino produceva ricorso al Consiglio di Stato - ricorso n. 5024/2011 - che, con Ordinanza n. 3362/2011, ne respingeva l'istanza cautelare di sospensiva richiesta; (allegata in copia alla presente per farne parte integrate e sostanziale);

Tutto ciò premesso, e constatato che l'Ordinanza del C.diS. n. 5024/2011 R.R, sopraindicata, fa rivivere l'efficacia della precedente Sentenza del TAR sez.. di Lecce n. 258/2011 che respingeva il ricorso al momento prodotto dal Sig. Anglani Marino per la decadenza dall'alloggio in questione;

Visto l'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 - l'art. 3 - comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 - e l'art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, che disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo alloggi di E.R.P. sino al 30/11/2004, subordinando l'assegnazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. Puglia n. 54/84;

Accertato che, dalle risultanze della istruttoria di che trattasi, si evince che la predetta Sig.ra MORO MARIA, in atti generalizzata, è in possesso dei requisiti prescritti dalle richiamate Leggi Regionali per accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio popolare sito in Ostuni, al L.go Risorgimento n. 17/E/5;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione del rapporto in questione, sulla base delle argomentazioni svolte ed in ossequio alle Sentenze sopra citate, nell'intesa che questo Ente ottempererà a quanto stabilirà il C.diS. In fase di merito sul ricorso sopra esposto;

DETERMINA

Di prendere atto, per le motivazioni sopra indicate qui da intendere integralmente trascritte, delle Sentenze statuite dal TAR sez. di Lecce e dal C.diS. sulle istanze prodotte dal Sig. Anglani Marino;

Per effetto di quanto sopra, assegnare, a seguito di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005, dell'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 e dell' art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, alla Sig.ra MORO MARIA, nata a Ostuni (BR) l' 11.1.1973, l'alloggio di E.R.P. sito in Ostuni al L.go Risorgimento n. 17/E/5 nell'intesa che questo Ente ottempererà a quanto stabilirà il C.diS. In fase di merito sul ricorso sopra esposto;

Dare atto che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il Sig. Cosimo CANNALIRE;

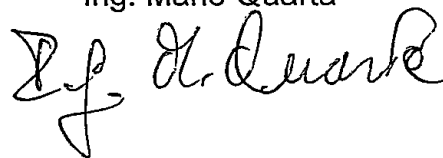
La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, che viene pubblicato ai sensi di legge anche on line nell'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore

Geom. Vittorio Serinelli

Il Direttore Generale

Ing. Mario Quarta



N. 00258/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01631/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anglani Marino, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. Sante Nardelli, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia R. Zaccaria, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, con domicilio eletto presso Paolo Fedele in Lecce, via Imbriani 30;

nei confronti di

Moro Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Mele, con domicilio eletto presso Giancarlo Caiaffa in Lecce, via Ravenna 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Ostuni del 28/7/2009 prot. n. 18018, con cui è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP sito al Largo Risorgimento n° 17/E/5 (impugnato con il ricorso), nonché di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale;

della nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 12/2/2010 prot. n. 2107, con cui è stata rigettata la domanda di acquisto dell'alloggio (impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 29/3/2010), nonché di tutti gli atti comunque presupposti e connessi;

della nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 7/6/2010 prot. n. 6603, con cui è stata nuovamente rigettata la domanda di acquisto dell'alloggio (impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 12/7/2010).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni, dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi e di Moro Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del 18 novembre 2010 il dott.

titolare del contratto di locazione).

Tale interpretazione contrasta con le finalità pubblicistiche sottese alla realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che, anche laddove hanno mirato a consentire l'alienazione degli immobili, non sono esclusivamente ispirate a una logica di profitto, occorrendo pur sempre contemperare le esigenze finanziarie degli Enti gestori con le precipue finalità di favorire l'accesso alla casa a determinati soggetti (come di evince, ad esempio, dalla priorità accordata alle società cooperative edilizie e agli Enti locali: cfr. nono comma cit.).

3.- Per la novità della questione e la peculiarità della controversia, connotata da particolari circostanze di fatto, sussistono ad avviso del Collegio gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

11.09/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 03362/2011 REG.PROV.CAU.
N. 05024/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5024 del 2011, proposto da:

Marino Anglani, rappresentato e difeso dagli avv. Marino Anglani e
Sante Nardelli, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in
Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Comune di Ostuni;

Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Brindisi, rappresentato e
difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, con domicilio eletto presso
l'avv. Marco Serra in Roma, via Paolo Emilio, 57;

nei confronti di

Maria Moro;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE:

SEZIONE II n. 00258/2011, resa tra le parti, concernente
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Autonomo Case
Popolari (Iacp) di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo
grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 il Cons.
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Nardelli
e Montanaro;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, l'insussistenza del fumus
boni iuris dell'appello, atteso che, in ipotesi di abusiva sublocazione a
terzi, in quanto non autorizzata, la relativa e legittima decadenza fa
perdere qualsiasi diritto all'acquisto;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5024/2011).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue;
compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
...../12/D		/12	

OGGETTO : Regularizzazione del Rapporto Locativo, ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 art. 60 - L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 comma 20 e L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art. 1. Sig.ra MORO MARIA – OSTUNI Codice utente: 111.12.013.0758/1.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. **Cosimo Cannalire**.

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

**Il responsabile del procedimento
Sig. Cosimo Cannalire**

L' anno **DUEMILADODICI**, il giorno del mese di
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1139/11/D del 30/12/2011

Premesso che:

- La Sig.ra **MORO MARIA**,in atti generalizzata, con nota raccomandata a.r. n. 087 del 23/4/2008, acquisita all'Ente in data 28/4/2008, al n. 3851 del 28/4/2008, produceva istanza di regularizzazione del rapporto locativo per l'alloggio di ERP, sito in Ostuni in L.go Risorgimento n. 17/E/5, già Via Risorgimento n. 17/E/5, occupato dalla medesima a far data dal 15/11/1999, come si evince anche dal certificato storico di residenza.

- Lo stesso alloggio di E.R.P., precedentemente all'insediamento della Sig.ra Moro Maria, era stato al momento assegnato dal Comune di Ostuni al Sig. Anglani Marino, poi dallo stesso dichiarato decaduto "formalmente", come meglio specificato nell'ordinanza avente prot. n. 1234 del 24/3/2009, acquisita all'Ente in data 27/3/2009 al n. 3022 di prot.,.

Dopo nota Comunale di sospensione temporanea del procedimento, il Comune di Ostuni in data 28/7/2009 con Ordinanza n. 18018 di prot. dichiarava il Sig. Anglani Marino decaduto dall'alloggio di cui all'oggetto.

- Avverso la sopraindicata Ordinanza n. 18018 del 28/7/2009, il Sig. Anglani Marino produceva ricorso al TAR sez. di Lecce che, con sentenza n. 258/2011 – n. 1631/2009 R.R. -, lo respingeva; (allegata per estratto alla presente per farne parte integrante e sostanziale);

Anche avverso la sentenza n. 258/201 il Sig. Anglani Marino produceva ricorso al Consiglio di Stato - ricorso n. 5024/2011 - che, con Ordinanza n. 3362/2011, ne respingeva l'istanza cautelare di sospensiva richiesta; (allegata in copia alla presente per farne parte integrate e sostanziale);

Tutto ciò premesso, e constatato che l'Ordinanza del C.diS. n. 5024/2011 R.R., sopraindicata, fa rivivere l'efficacia della precedente Sentenza del TAR sez.. di Lecce n. 258/2011 che respingeva il ricorso al momento prodotto dal Sig. Anglani Marino per la decadenza dall'alloggio in questione;

Visto l'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 - l'art. 3 - comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 - e l'art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, che disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo alloggi di E.R.P. sino al 30/11/2004, subordinando l'assegnazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. Puglia n. 54/84;

Accertato che, dalle risultanze della istruttoria di che trattasi, si evince che la predetta Sig.ra MORO MARIA, in atti generalizzata, è in possesso dei requisiti prescritti dalle richiamate Leggi Regionali per accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio popolare sito in Ostuni, al L.go Risorgimento n. 17/E/5;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione del rapporto in questione, sulla base delle argomentazioni svolte ed in ossequio alle Sentenze sopra citate, nell'intesa che questo Ente ottempererà a quanto stabilirà il C.diS. In fase di merito sul ricorso sopra esposto;

DETERMINA

Di prendere atto, per le motivazioni sopra indicate qui da intendere integralmente trascritte, delle Sentenze statuite dal TAR sez. di Lecce e dal C.diS. sulle istanze prodotte dal Sig. Anglani Marino;

Per effetto di quanto sopra, assegnare, a seguito di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005, dell'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 e dell' art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, alla Sig.ra MORO MARIA, nata a Ostuni (BR) l' 11.1.1973, l'alloggio di E.R.P. sito in Ostuni al L.go Risorgimento n. 17/E/5 nell'intesa che questo Ente ottempererà a quanto stabilirà il C.diS. In fase di merito sul ricorso sopra esposto;

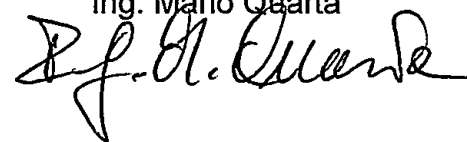
Dare atto che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il Sig. Cosimo CANNALIRE;

La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, che viene pubblicato ai sensi di legge anche on line nell'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Geom. Vittorio Serinelli

Il Direttore Generale

Ing. Mario Quarta



**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
...../12/D		/12	

OGGETTO : Regolarizzazione del Rapporto Locativo, ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 art. 60 - L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 comma 20 e L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art. 1. Sig.ra MORO MARIA – OSTUNI Codice utente: 111.12.013.0758/1.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. **Cosimo Cannalire**.

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

**Il responsabile del procedimento
Sig. Cosimo Cannalire**

L' anno **DUEMILADODICI**, il giorno del mese di
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1139/11/D del 30/12/2011

Premesso che la Sig.ra **MORO MARIA**, con nota raccomandata a.r. n. **087** del **23/4/2008**, registrata al protocollo di questo Istituto in data **28/4/2008**, al n. **3851** del **28/4/2008**, produceva istanza di regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dello I.A.C.P. di Brindisi, sito in **Ostuni** alla (ex **Via Risorgimento n. 17/E/5**), attualmente denominata, **L.go Risorgimento n. 17/E/5**, occupato dalla medesima richiedente sin dal 15/11/1999 (così come si evince dal certificato storico di residenza).

Che il predetto alloggio di E.R.P. era stato precedentemente assegnato dal **Comune di Ostuni** al Sig. **Anglani Marino**, dichiarato dallo stesso Comune **“formalmente”** decaduto dall'alloggio di cui all'oggetto, con provvedimento di ordinanza di decadenza, prot. n. **1234** del **24/3/2009**, acquisito al **prot. n. 3022 del 27/3/2009** di questo Istituto;

Che successivamente, in data **17/4/2009**, lo stesso **Comune di Ostuni**, con prot. n. **1234**, aquisito al prot. **I.A.C.P. n. 3775 del 20/4/2009**, comunicava a questo Istituto, la **“sospensione”** del procedimento di **Decadenza** nei confronti dello stesso Sig. **Anglani Marino**;

Che in data **28/7/2009** il **Comune di Ostuni** con **“Ordinanza di Decadenza”** prot. n. **18018**, registrata al **prot. n. 8068 del 21/9/2009** di questo Ente, dichiarava **decaduto** il Sig. **Anglani Marino** dall'alloggio di cui all'oggetto.

Che in data **30/10/2009**, con nota registrata al prot. n. **9462 del 6/11/2009** di questo Istituto, il Sig. **Anglani Marino**, notificava a questo Ente provvedimento di impugnazione al **T.A.R. sezione di Lecce**, per l'annullamento del provvedimento del **28/7/2009** prot. n. **18018**;

Che il **T.A.R. Puglia Lecce - Sezione Seconda** - con **Sentenza n. 258/2011** sul Ricorso n. di registro generale **1631 del 2009**, respingeva il ricorso ed i motivi aggiuntivi, presentati dal ricorrente (Sig. **Anglani Marino**) il quale produceva ulteriore ricorso presso il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale **Sezione Quinta**.

Che con **Ordinanza n. 3362/2011**, il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale **Sezione Quinta**, respingeva l'istanza cautelare - **Ricorso n. 5024/2011** - (tutto ciò in atti di questo Ente, di cui ne fanno parte integrante ed inscindibile della stessa Determina.

Tutto ciò premesso, visto l'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 - l'art. 3 - comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 - e l'art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, che disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo alloggi di E.R.P. da data non successiva al 30/11/2004, subordinando l'assegnazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. Puglia n. 54/84;

Accertato che, dalle risultanze della istruttoria di che trattasi, si evince che la predetta Sig.ra **MORO MARIA**, è in possesso dei requisiti prescritti dalle richiamate Leggi Regionali per accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio popolare sito in **Ostuni**, al **L.go Risorgimento n. 17/E/5**;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione del rapporto in questione, sulla base delle argomentazioni svolte,

DETERMINA

LA PREMESSA è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

di prendere atto degli esiti dei giudizi promossi innanzi al **T.A.R. di Lecce** ed al **Consiglio di Stato**, quest'ultimo pronunciatosi sull'istanza cautelare da parte del Sig. **Angiani Marino**, di "fatto" respingendolo;

ASSEGNARE, a seguito di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005, dell'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 e dell' art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, alla Sig.ra **MORO MARIA**, nata a **Ostuni (BR)** l' **11.1.1973**, l'alloggio di E.R.P. sito in **Ostuni** al **L.go Risorgimento** n. **17/E/5**;

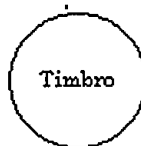
DARE ATTO che nel caso di eventuale decisione "**contrastante**" del **Consiglio di Stato**, nella **Sentenza** di "**merito**" per il ricorso de quo, e/o che fosse contraria a quanto stabilito con la pronuncia cautelare, questo Istituto, si riserva le consequenziali e successive determinazioni amministrative del caso, uniformandosi, di fatto, alla decisione che sarà presa con la **Sentenza definitiva**;

DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il Sig. **Cosimo CANNALIRE**;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

La presente determinazione é controfirmata dal **Direttore Generale** ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle **determine**, che viene pubblicato ai sensi di legge anche on line nell'**Albo Pretorio** di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
ING. **MARIO QUARTA**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. **Vittorio Serinelli**)

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
...../12/D		/12	

OGGETTO : Regolarizzazione del Rapporto Locativo, ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 art. 60 - L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 comma 20 e L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art. 1. Sig.ra MORO MARIA – OSTUNI Codice utente: 111.12.013.0758/1.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. **Cosimo Cannalire**.

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

**Il responsabile del procedimento
Sig. Cosimo Cannalire**

L' anno **DUEMILADODICI**, il giorno del mese di
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via
Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1139/11/D del 30/12/2011

Premesso che la Sig.ra **MORO MARIA**, con nota raccomandata a.r. n. **087** del **23/4/2008**, registrata al protocollo di questo Istituto in data **28/4/2008**, al n. **3851** del **28/4/2008**, produceva istanza di regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dello I.A.C.P. di Brindisi, sito in **Ostuni** alla (ex **Via Risorgimento n. 17/E/5**), attualmente denominata, **L.go Risorgimento n. 17/E/5**, occupato dalla medesima richiedente sin dal 15/11/1999 (così come si evince dal certificato storico di residenza).

Che il predetto alloggio di E.R.P. era stato precedentemente assegnato dal **Comune di Ostuni** al Sig. **Anglani Marino**, dichiarato dallo stesso Comune **“formalmente”** decaduto dall'alloggio di cui all'oggetto, con provvedimento di ordinanza di decadenza, prot. n. **1234** del **24/3/2009**, acquisito al **prot. n. 3022 del 27/3/2009** di questo Istituto;

Che successivamente, in data **17/4/2009**, lo stesso **Comune di Ostuni**, con prot. n. **1234**, acquisito al prot. **I.A.C.P. n. 3775 del 20/4/2009**, comunicava a questo Istituto, la **“sospensione”** del procedimento di **Decadenza** nei confronti dello stesso Sig. **Anglani Marino**;

Che in data **28/7/2009** il **Comune di Ostuni** con **“Ordinanza di Decadenza”** prot. n. **18018**, registrata al **prot. n. 8068 del 21/9/2009** di questo Ente, dichiarava decaduto il Sig. **Anglani Marino** dall'alloggio di cui all'oggetto.

Che in data **30/10/2009**, con nota registrata al prot. n. **9462 del 6/11/2009** di questo Istituto, il Sig. **Anglani Marino**, notificava a questo Ente provvedimento di impugnazione al **T.A.R. sezione di Lecce**, per l'annullamento del provvedimento del **28/7/2009** prot. n. **18018**;

Che il **T.A.R. Puglia Lecce - Sezione Seconda** - con **Sentenza n. 258/2011** sul Ricorso n. di registro generale **1631 del 2009**, respingeva il ricorso ed i motivi aggiuntivi, presentati dal ricorrente (Sig. **Anglani Marino**) il quale produceva ulteriore ricorso presso il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale **Sezione Quinta**.

Che con **Ordinanza n. 3362/2011**, il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale **Sezione Quinta**, respingeva l'istanza cautelare - **Ricorso n. 5024/2011** - (tutto ciò in atti di questo Ente, di cui ne fanno parte integrante ed inscindibile della stessa Determina.

Tutto ciò premesso, visto l'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 - l'art. 3 - comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 - e l'art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, che disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo alloggi di E.R.P. da data non successiva al 30/11/2004, subordinando l'assegnazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. Puglia n. 54/84;

Accertato che, dalle risultanze della istruttoria di che trattasi, si evince che la predetta Sig.ra **MORO MARIA**, è in possesso dei requisiti prescritti dalle richiamate Leggi Regionali per accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio popolare sito in **Ostuni**, al **L.go Risorgimento n. 17/E/5**;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione del rapporto in questione, sulla base delle argomentazioni svolte,

DETERMINA

LA PREMESSA è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

di prendere atto degli esiti dei giudizi promossi innanzi al **T.A.R. di Lecce** ed al **Consiglio di Stato**, quest'ultimo pronunciatosi sull'istanza cautelare da parte del Sig. **Angiani Marino**, di "fatto" respingendolo;

ASSEGNARE, a seguito di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005, dell'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 e dell' art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, alla Sig.ra **MORO MARIA**, nata a **Ostuni (BR)** l' **11.1.1973**, l'alloggio di E.R.P. sito in **Ostuni** al **L.go Risorgimento** n. **17/E/5**;

DARE ATTO che nel caso di eventuale decisione "**contrastante**" del **Consiglio di Stato**, nella **Sentenza** di "**merito**" per il ricorso de quo, e/o che fosse contraria a quanto stabilito con la pronuncia cautelare, questo Istituto, si riserva le consequenziali e successive determinazioni amministrative del caso, uniformandosi, di fatto, alla decisione che sarà presa con la **Sentenza definitiva**;

DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il Sig. **Cosimo CANNALIRE**;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

La presente determinazione é controfirmata dal **Direttore Generale** ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle **determine**, che viene pubblicato ai sensi di legge anche on line nell'**Albo Pretorio** di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
ING. **MARIO QUARTA**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. **Vittorio Serinelli**)

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
...../12/D		/12	

OGGETTO : Regularizzazione del Rapporto Locativo, ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 art. 60 - L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 comma 20 e L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art. 1. Sig.ra **MORO MARIA** – OSTUNI Codice utente: 111.12.013.0758/1.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. **Cosimo Cannalire**.

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il responsabile del procedimento
Sig. Cosimo Cannalire

L' anno **DUEMILADODICI**, il giorno del mese di
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1139/11/D del 30/12/2011

Premesso che la Sig.ra **MORO MARIA**, con nota raccomandata a.r. n. **087** del **23/4/2008**, registrata al protocollo di questo Istituto in data **28/4/2008**, al n. **3851** del **28/4/2008**, produceva istanza di regularizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dello I.A.C.P. di Brindisi, sito in **Ostuni** alla (ex **Via Risorgimento** n. **17/E/5**), attualmente denominata, **L.go Risorgimento** n. **17/E/5**, occupato dalla medesima richiedente sin dal 15/11/1999 (così come si evince dal certificato storico di residenza).

Che il predetto alloggio di E.R.P. era stato precedentemente assegnato dal **Comune di Ostuni** al Sig. **Anglani Marino**, dichiarato dallo stesso Comune **“formalmente”** decaduto dall'alloggio di cui all'oggetto, con provvedimento di ordinanza di decadenza, prot. n. **1234** del **24/3/2009**, acquisito al prot. n. **3022** del **27/3/2009** di questo Istituto;

Che successivamente, in data **17/4/2009**, lo stesso **Comune di Ostuni**, con prot. n. **1234**, acquisito al prot. **I.A.C.P. n. 3775** del **20/4/2009**, comunicava a questo Istituto, la **“sospensione”** del procedimento di **Decadenza** nei confronti dello stesso Sig. **Anglani Marino**;

Che in data **28/7/2009** il **Comune di Ostuni** con **“Ordinanza di Decadenza”** prot. n. **18018**, registrata al prot. n. **8068** del **21/9/2009** di questo Ente, dichiarava decaduto il Sig. **Anglani Marino** dall'alloggio di cui all'oggetto.

Che in data **30/10/2009**, ^{On no 3} registrata al prot. n. **9462** del **6/11/2009** di questo Istituto, il Sig. **Anglani Marino**, notificava a questo Ente provvedimento di impugnazione al **T.A.R. sezione di Lecce**, per l'annullamento del provvedimento del **28/7/2009** prot. n. **18018**;

Che il **T.A.R. Puglia Lecce - Sezione Seconda** - con **Sentenza n. 258/2011** sul Ricorso n. di registro generale **1631** del **2009**, respingeva il ricorso ed i motivi aggiuntivi, presentati dal ricorrente (Sig. **Anglani Marino**) il quale produceva ulteriore ricorso presso il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale **Sezione Quinta**.

Che con **Ordinanza n. 3362/2011**, il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale **Sezione Quinta**, respingeva l'istanza cautelare - **Ricorso n. 5024/2011** - (tutto ciò in atti di questo Ente, di cui ne fanno parte integrante ed inscindibile della stessa Determina.

Tutto ciò premesso, visto l'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 - l'art. 3 - comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 - e l'art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, che disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo alloggi di E.R.P. da data non successiva al 30/11/2004, subordinando l'assegnazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. Puglia n. 54/84;

Accertato che, dalle risultanze della istruttoria di che trattasi, si evince che la predetta Sig.ra **MORO MARIA**, è in possesso dei requisiti prescritti dalle richiamate Leggi Regionali per accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio popolare sito in **Ostuni**, al **L.go Risorgimento n. 17/E/5**;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione del rapporto in questione, sulla base delle argomentazioni svolte,

DETERMINA

LA PREMESSA è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

di prendere atto degli esiti dei giudizi promossi innanzi al **T.A.R. di Lecce** ed al **Consiglio di Stato**, quest'ultimo pronunciandosi sull'istanza cautelare da parte del Sig. **Anglani Marino**, di "fatto" respingendolo;

ASSEGNARE, a seguito di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005, dell'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 e dell' art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, alla Sig.ra **MORO MARIA**, nata a **Ostuni (BR)** l' **11.1.1973**, l'alloggio di E.R.P. sito in **Ostuni** al **L.go Risorgimento** n. **17/E/5**;

DARE ATTO che nel caso di eventuale decisione "**contrastante**" del **Consiglio di Stato**, nella **Sentenza** di "**merito**" per il ricorso de quo, e/o che fosse contraria a quanto stabilito con la pronuncia cautelare, questo Istituto, si riserva le consequenziali e successive determinazioni amministrative del caso, uniformandosi, di fatto, alla decisione che sarà presa con la **Sentenza definitiva**;

DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il Sig. **Cosimo CANNALIRE**;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, che viene pubblicato ai sensi di legge anche on line nell'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
ING. MARIO QUARTA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Vittorio Serinelli)

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
...../12/D		/12	

OGGETTO : Regularizzazione del Rapporto Locativo, ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 art. 60 - L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 comma 20 e L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art. 1. Sig.ra **MORO MARIA** – OSTUNI Codice utente: 111.12.013.0758/1.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. Cosimo CANNALIRE.

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il responsabile del procedimento
Sig. Cosimo CANNALIRE

L' anno **DUEMILADODICI**, il giorno del mese di
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1139/11/D del 30/12/2011

Premesso che la Sig.ra **MORO MARIA**, con nota raccomandata a.r. n. **087** del **23/4/2008**, registrata al protocollo di questo Istituto in data **28/4/2008**, al n. **3851** del **28/4/2008**, produceva istanza di regularizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dello I.A.C.P. di Brindisi, sito in **Ostuni** alla (ex **Via Risorgimento n. 17/E/5**), attualmente denominata, **L.go Risorgimento n. 17/E/5**, occupato dalla medesima richiedente sin dal 15/11/1999 (così come si evince dal certificato storico di residenza.

Che il predetto alloggio di E.R.P. era stato precedentemente assegnato dal **Comune di Ostuni** al Sig. **Anglani Marino**, dichiarato dallo stesso **Comune**, "formalmente" decaduto dall'alloggio di cui all'oggetto, con provvedimento di ordinanza di decadenza, prot. n. **1234** del **24/3/2009**, acquisito al prot. n. **3022** del **27/3/2009** di questo Istituto.

Che successivamente, in data **17/4/2009**, lo stesso **Comune di Ostuni**, con prot. n. **1234**, acquisito al prot. I.A.C.P. n. **3775** del **20/4/2009**, comunicava a questo Istituto, la **sospensione del procedimento di decadenza** nei confronti dello stesso Sig. **Anglani Marino**.

Che in data **28/7/2009** il **Comune di Ostuni** con "Ordinanza di Decadenza" prot. n. **18018**, registrata al prot. n. **8068** del **21/9/2009** di questo Ente, dichiarava decaduto il Sig. **Anglani Marino** dall'alloggio di cui all'oggetto.

1 → *Passaggio informazioni al Comune di Ostuni e decadenza.*

Che il **T.A.R. Puglia Lecce - Sezione Seconda** - con **Sentenza n. 258/2011** sul Ricorso n. di registro generale **1631** del **2009**, respingeva il ricorso ed i motivi aggiuntivi, presentati dal ricorrente (Sig. **Anglani Marino**) il quale produceva ulteriore ricorso presso il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale **Sezione Quinta**.

Che con **Ordinanza n. 3362/2011**, il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale **Sezione Quinta**, respingeva l'istanza cautelare - **Ricorso n. 5024/2011** - (tutto ciò in atti di questo Ente, di cui ne fanno parte integrante ed inscindibile della stessa Determina.

Tutto ciò premesso, visto l'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 - l'art. 3 - comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 - e l'art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, che disciplina la regolarizzazione dei rapporti locativi per coloro che occupano senza titolo alloggi di E.R.P. da data non successiva al 30/11/2004, subordinando l'assegnazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. Puglia n. 54/84;

Accertato che, dalle risultanze della istruttoria di che trattasi, si evince che la predetta Sig.ra **MORO MARIA**, è in possesso dei requisiti prescritti dalle richiamate Leggi Regionali per accedere alla regolarizzazione del rapporto locativo relativamente all'alloggio popolare sito in **Ostuni**, alla **Via L.go Risorgimento n. 17/E/5**;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione del rapporto in questione, sulla base delle argomentazioni svolte,

DETERMINA

1 **LA PREMESSA** è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

2 *di premessa per depositi del giorno lunedì, al n. 1. C. d. si promuovono sub'ordinati, anche per la prima volta, per la prima volta*
ASSEGNARE, a seguito di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60

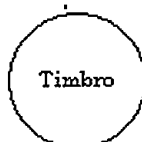
della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005, dell'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 e dell' art. 1 della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009, alla Sig.ra **MORO MARIA**, nata a **Ostuni (BR)** l' **11.1.1973**, l'alloggio di E.R.P. sito in **Ostuni alla Via L.go Risorgimento n. 17/E/5**, ~~fatto salvo eventuali disposizioni che potrebbero scaturire dalla discussione nel "merito" del Ricorso da parte del Consiglio di Stato.~~

3 *di cui si è provveduto in via amministrativa*
DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il Sig. **Cosimo CANNALIRE**;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, che viene pubblicato ai sensi di legge anche on line nell'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
ING. MARIO QUARTA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Vittorio Serinelli)

1) NOTIFICA IMPUGNATIONE ANGIANO

del 30/10/2009 REG. _____

- 2) di prendere atto degli esiti dei giudizi promossi innanzi al Tribunale e del Consiglio di Stato, quest'ultimo pronunciato sull'istanza cautelare del Tribunale Angiano, di fatto respingendola -
- 3) ~~data~~ di dare atto che nel caso di eventuale decisione contrastante del Consiglio di Stato, nelle ^{sussistente} ~~decise~~ d'interesse sul ricorso ^{de quo} che fosse intervenuta e quanto stabilito con le pronunce cautelative. Questo Istituto si riserva le conseguenze determinate o da stabilire del caso, e successive ~~qualificazioni~~ ^{determinazioni o da stabilire del caso} uniformandosi, di fatto, alla decisione che fosse presa con le sentenze definitive.